

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

PAOLO BONTEMPI

L'anatocismo bancario torna di attualità

CEDAM

mature sono discipline diverse e bene può capitare che vi siano pratiche commerciali non lesive degli interessi dei consumatori, ma lesive dell'impresa concorrente e viceversa; VANZETTI-DI CATALDO,

131 s.; GENOVESE, *La normativa sulle pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. comm.*, 2008, 762.

ALESSANDRO BENNI DE SENA

- CASS. CIV., sez. un., 2.12.2010, n. 24418
Conferma App. Lecce, 19.2.2009

CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE BANCARIO - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI - CLAUSOLA - NULLITÀ - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - PAGAMENTI CON FUNZIONE RIPRISTINATORIA DELLA PROVISTA - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA - CHIUSURA DEL CONTO (cod. civ., artt. 1283, 1852, 2033, 2946, 2935) (a)

CONTO CORRENTE - CONTO CORRENTE BANCARIO - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI - CLAUSOLA - NULLITÀ - CRITERIO SOSTITUTIVO DI CAPITALIZZAZIONE - ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 1283, 1852, 1339, 1418, 1419; Delibera CICR, 9.2.2000) (b)

(a) **Se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati.**

(b) **Qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di ca-**

pitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale atterrebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

dal testo:

Il fatto. 1. Il sig. L.G., con atto notificato il 21 giugno 2001, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese soc. coop. per az. (in prosieguo indicata come Banca Pugliese). Riferì di aver versato a detta banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti tra il 1995 ed il 1998, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso *extra* legale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei menzionati rapporti. Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi sopra indicati, la banca convenuta fosse condannata a restituire quanto indebitamente a questo titolo percepito.

La Banca Pugliese si difese contestando la fondatezza della pretesa dell'attore ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.

L'adito tribunale accolse in parte le domande del sig. L. e condannò la banca a restituirgli l'importo di Euro 113.571,08.

Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami delle parti, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza non definitiva resa pubblica il 19 febbraio 2009, accolse parzialmente la sola impugnazione principale, in quanto ritenne che validamente fosse stata pattuita la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale.

Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi, escludendo di potervi validamente sostituire un meccanismo di capitalizzazione annuale, e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione con cui l'istituto di credito aveva inteso paralizzare l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal correntista.

Avverso tale sentenza la Banca Pugliese ha avanzato ricorso per cassazione, prospettando due motivi di censura.

Il sig. L. si è difeso con controricorso ed ha proposto un ricorso incidentale, articolato in due motivi ed illustrato poi anche con memoria, al quale la banca ha replicato, a propria volta, con un controricorso del pari illustrato da successiva memoria.

La particolare importanza delle questioni sollevate ha indotto ad investire le sezioni unite.

All'esito della discussione in pubblica udienza il difensore della ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero.

I motivi. 1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente essere riuniti, come dispone l'art. 335 c.p.c.

2. I due motivi del ricorso principale, entrambi volti a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, investono, rispettivamente, due distinte questioni: a) se l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un'apertura di credito in conto corrente e chieda perciò la restituzione di quanto a questo titolo corrisposto alla banca, si prescriba a partire dalla data di chiusura del conto o, partitamente, da quando è stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;

b) se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.

2.1. Il ricorso incidentale, che verrà esaminato successivamente, concerne invece la misura del tasso di interessi da applicare nel rapporto bancario in esame.

3. Giova premettere che i rapporti di conto corrente dei quali nella presente causa si discu-

te risultano essersi svolti ed essere stati chiusi in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120 (testo unico bancario). Ad essi non è quindi applicabile la disciplina dettata, in attuazione della richiamata normativa, dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr). Perciò, anche per effetto della declaratoria d'incostituzionalità del citato D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del Cicr).

Su tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi del giudizio di merito la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, che figurava nei contratti di conto corrente bancario di cui si tratta, in conformità all'orientamento di queste sezioni unite, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).

Deriva da ciò la pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca, ma occorre stabilire se all'accoglimento di tale pretesa osti l'intervenuta prescrizione.

Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi – come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. – per le conseguenti azioni restitutorie; donde, appunto, la già richiamata necessità d'individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla *condictio indebiti*.

3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare come la pregressa giurisprudenza di questa corte, alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto riferimento, abbia già in passato avuto occasione di affermare che il termine di

prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

A siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha condiviso, la banca ricorrente muove critiche che son degne di attenzione.

Può condividersi il rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine d'individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute e scaglionate nel tempo – si pensi alla corresponsione dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del prezzo nella somministrazione periodica di cose – l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebitato ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; c.d. è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del *solvens* alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, la conclusione alla quale era pervenuta la giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma, in base alle considerazioni ed entro i limiti di cui appresso.

3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.

Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il *solvens*), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'*accipiens*); e lo si può dire indebitato – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art. 2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa.

Non può, pertanto, ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitato, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. Né tale conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebitato in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale è stato effettuato, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che non si prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita: sicché questa corte ha già in passato chiarito che, con riferimento a quest'ultima domanda, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (Cass. 13 aprile 2005, n. 7651).

3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a convincere di come difficilmente possa essere condiviso il punto di vista della ricorrente, che, in casi del genere di quello in esame, vorrebbe individuare il *dies a quo* del decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista.

L'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca.

Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di ver-

samenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

L'accennata distinzione tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca, opportunamente richiamata anche nell'impugnata sentenza della corte d'appello, è ben nota alla giurisprudenza (che ne ha fatto applicazione in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre 1982, n. 5413 sino a tempi più recenti: si vedano, ad esempio, Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; e Cass. 23 novembre 2005, n. 24588). Pur se elaborata ad altri fini, detta distinzione non può non venire in evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o meno configurabile un pagamento, asseritamente indebito, da cui possa scaturire una pretesa restitutoria ad opera del *solvens*; pretesa che è soggetta a prescrizione solo a partire dal momento in cui si può affermare che essa sia venuta ad esistenza.

Un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riexpandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che,

conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente “non costituiscono (come sostiene l'appellante) pagamenti (indebiti), ma atti ripristinatori della provvista” (sentenza impugnata, pag. 7).

La ricorrente non ha censurato tale affermazione, né ha comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi dai quali si sarebbe potuto desumere una realtà diversa. Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto:

“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

4. La questione se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso.

La corte d'appello ha interpretato le clausole riportate nel contratto di conto corrente stipulato dal sig. L. con la Banca Pugliese nel senso che, in caso di conto in attivo per il cliente, la capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di conto in passivo, la capitalizzazione degli interessi in favore della banca avrebbe dovuto avvenire trimestralmente. Accertata la nullità di quest'ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni possibile integrazione legale del contratto, la corte d'appello ha tratto la con-

clusione che non residui alcuno spazio per la capitalizzazione annuale degli interessi pretesa dalla banca.

Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non sarebbe conforme ai criteri legali d'interpretazione dei contratti ed implicherebbe un'indebita estensione della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche alla diversa ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi, rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime ragioni d'invalidità.

4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.

L'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente da cui origina la presente causa contiene due commi: il primo prevede la chiusura contabile annuale dei rapporti di dare ed avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente debitori siano invece chiusi trimestralmente, quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

L'interpretazione che di tale clausola di contratto ha dato la corte di merito è essenzialmente fondata su un argomento di tipo logico-sistematico, in linea con la previsione dell'art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362 c.c., comma 2). Non è apparso infatti sostenibile alla corte leccese che il comma 1 della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e che, perciò, venuta meno la previsione del comma 2, che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale. Si osserva nell'impugnata sentenza che alla capitalizzazione degli interessi debitori per il correntista si riferisce espressamente il comma 2, prevedendola su base trimestrale, e che tale previsione, immaginata ovviamente come valida al tempo della sua predisposizione, conduce evidentemente ad escludere che agli stessi interessi debitori le parti abbiano inteso applicare anche il regime – diver-

so ed incompatibile – della capitalizzazione annuale, contemplato dal comma 1. Il che ha condotto alla ragionevole conclusione secondo cui il riferimento del medesimo comma 1 agli interessi debba essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal comma 2.

La banca ricorrente, nel contestare che questa interpretazione corrisponda davvero alla comune intenzione delle parti del contratto, non individua in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale sarebbero state eventualmente violate, né pone in luce contraddizioni logiche nello sviluppo argomentativo che sorregge la conclusione raggiunta dalla corte di merito.

Non appare d'altronde condivisibile l'affermazione secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è invece che, come già chiarito, quest'ultima clausola è stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l'abbia prevista, e non perché sia stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.

Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, com'è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi

normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvennero nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla *opinio iuris ac necessitatis*) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

4.2. Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di diritto:

“L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1 di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole;

con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.

5. Quanto alla misura del tasso d'interesse applicato dalla banca al rapporto in esame, che è la questione su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale, è necessario ricordare come la corte territoriale abbia reputato soddisfatto il requisito della pattuizione per iscritto del tasso extralegale, posto dall'art. 1284 c.c., u.c., perché la difesa dell'istituto di credito ha

prodotto in giudizio le proposte contrattuali, firmate dal sig. L., contenenti appunto l'indicazione di un tasso d'interesse superiore a quello previsto dalle legge.

Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale la corte d'appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d'appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. L., di una lettera, inviata alla controparte prima dell'inizio della causa, nella quale era stata espressa l'intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).

5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare meritevole di accoglimento.

La circostanza che la banca possa aver di fatto applicato interessi ad un tasso diverso da quello pattuito – pattuizione la cui validità discende dal principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata, al quale il giudice di merito appare essersi correttamente attenuto – non è circostanza idonea ad invalidare *ex post* la pattuizione stessa; né implica che ne sia stata stipulata tra le parti un'altra, priva del necessario requisito formale o ancorata a parametri oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.

Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai fini della decisione della causa, solo qualora i tassi d'interesse in concreto applicati dalla banca fossero stati superiori a quelli indicati nei documenti contrattuali sottoscritti dal correntista e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò non risulta, o comunque il

ricorrente incidentale non documenta di averlo provato nel corso del giudizio di merito, il che basta a privare la sua doglianza di fondamento.

L'assunto secondo il quale il sig. L. avrebbe revocato la dichiarazione contrattuale da lui sottoscritta prima che questa fosse prodotta in causa dalla banca non può essere apprezzato in questa sede. Il ricorrente incidentale si limita, infatti, a riportare tra virgolette un passaggio della lettera contenente tale asserita revoca; ma solo la lettura integrale del documento consentirebbe davvero di valutarne la portata negoziale, né lo stesso ricorrente ha indicato con sufficiente precisione in quale atto del giudizio di merito quel documento, sul quale il motivo di ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a dire che risulta "prodotto in atti"); e neppure appare averlo autonomamente depositato nella cancelleria di questa corte: onde non può dirsi siano state a questo riguardo rispettate le prescrizioni dettate, rispettivamente a pena d'inammissibilità e d'improcedibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. 6. Il rigetto di entrambi i ricorsi e la conseguente reciproca soccombenza induce a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*)

[DE LUCA *Presidente* – RORDORF *Estensore* – CENNICOLA *P.M.* (concl. diff.). – Banca Popolare Pugliese s. coop. a r.l. (avv.ti De Angelis, Tarzia e Dell'Anna Misurale) – L.G. (avv.ti Di Sarno, Nuzzaci e Tanza)]

Nota di commento: «L'anatocismo bancario torna di attualità» [★]

I. Il caso

Nel 2001, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente bancario intrattenuti dal 1995 al 1998, il loro titolare agisce in giudizio contro la banca per ottenere la restituzione degli interessi addebitati in misura superiore al tasso legale e contabilizzati mediante capitalizzazione trimestrale.

La controversia viene decisa riconoscendo al cliente il diritto alla restituzione degli interessi addebitati con capitalizzazione trimestrale che egli aveva pagato alla chiusura dei conti.

Nel confermare questa soluzione, la Supr. Corte

[★] **Contributo pubblicato in base a refereee.**

affronta e risolve questioni giuridiche di massima di particolare importanza, come dimostra il fatto che il ricorso era stato assegnato alle sez. un. ai sensi dell'art. 374, comma 2°, parte 2^a, cod. proc. civ.

In effetti la sentenza che qui si annota stabilisce tre principi importanti, il primo dei quali destinato ad ampliare i confini del contenzioso tra banche e clienti in tema di anatocismo bancario: a) in primo luogo si precisa che *non è soggetto a prescrizione il diritto del correntista alla rettifica delle annotazioni a debito di interessi derivanti da una clausola nulla del contratto di conto corrente bancario*; b) in secondo luogo si chiarisce che *è invece soggetto a prescrizione decennale il diritto alla ripetizione di quanto pagato a titolo di interessi passivi annotati a debito in forza di un titolo nullo e tale prescrizione decorre dalla data di ciascun versamento destinato a coprire, in tutto o in parte, il saldo negativo di un conto corrente bancario non assistito da apertura di credito o il saldo negativo di un conto corrente bancario assistito da apertura di credito, ma eccedente l'affidamento concesso e nei limiti dello scoperto*; c) in terzo luogo si precisa che, *una volta ritenuta la nullità di una clausola che prevede l'anatocismo degli interessi bancari con riferimento ad una data periodicità della capitalizzazione, non è consentita nessuna capitalizzazione alternativa*.

II. Le questioni

1. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO OGGETTIVO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO. Le sez. un., nella sentenza in esame, analizzano anzitutto il problema della decorrenza del termine di prescrizione ordinario del diritto alla ripetizione degli interessi passivi addebitati e pagati nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, nel caso in cui risulti nulla la clausola in forza della quale tali interessi sono stati contabilizzati.

Nello specifico, la questione si riferisce alla restituzione degli interessi bancari capitalizzati trimestralmente prima della riforma in materia di anatocismo bancario (di cui diremo al prossimo paragrafo).

Escluso che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione decorra solo da quando viene pronunciata la nullità del titolo costituente la causa degli addebiti, la sentenza annotata si pone il problema della decorrenza del diritto alla ripetizione nei rapporti contrattuali unitari, destinati a protrarsi nel tempo.

Viene allora precisato che la regola generale è quella secondo cui ogni singola prestazione in denaro che si colloca nella fase esecutiva di un rapporto di durata assume giuridica rilevanza in sé e per sé e pertanto ben può formare oggetto di autonoma azione di ripetizione laddove sia derivata da un titolo giustificativo nullo.

Conseguentemente, la prescrizione decennale decorre dall'esecuzione di quella singola prestazione e non dalla chiusura del rapporto di durata all'interno del quale essa è inserita.

Questa regola è destinata a valere anche nell'ambito dei contratti di conto corrente bancario anche se, in questi casi, più che di *rapporti di durata* sarebbe corretto parlare di *rapporti a tempo indeterminato*, stante la mancanza di una scadenza che, nel linguaggio bancario e finanziario, pare ormai caratterizzare i contratti di durata [almeno secondo la prospettiva fornita dal legislatore nel recente d. leg. 13.8.2010, n. 141, *Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*, che, modificando l'art. 118 del t.u. bancario, ha specificato questa distinzione].

Tornando al problema centrale della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ciò che assume decisiva rilevanza è però che si sia effettivamente in presenza di *pagamenti* i quali, soli, possono formare oggetto di una domanda *ex art. 2033 cod. civ.* (il cui comma 1° recita: *«chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato»*).

Sarà quindi onere della parte interessata (il *solvens*) promuovere la relativa azione entro il termine ordinario di prescrizione (decennale), decorrente appunto da quando quel diritto può essere fatto valere *ex art. 2935 cod. civ.*, vale a dire dal momento dell'esecuzione del pagamento stesso.

Se questa è la regola generale enunciata dalle sez. un. per i pagamenti eseguiti nell'ambito dei rapporti a tempo indeterminato in generale, i giudici di legittimità precisano però che non per tutti i rapporti di quel tipo la nozione di pagamento è equivalente.

Infatti, nei rapporti di locazione, affitto, somministrazione, appalto-somministrazione, ad ogni singola prestazione di denaro corrisponde un'autonoma azione di ripetizione laddove il pagamento non sia oggettivamente dovuto.

Nei rapporti bancari invece il discorso è diverso perché non sempre alle annotazioni a debito seguono versamenti o non sempre i versamenti effettuati dal cliente costituiscono pagamenti.

Anzitutto le semplici annotazioni contabili di segno negativo (addebiti annotati in «dare»), laddove non vengano coperte dal cliente mediante materiali versamenti in denaro, non comportano per definizione alcun pagamento, ma solo una situazione debitoria che può essere rettificata in presenza delle relative condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui le annotazioni a debito derivino da

negozi invalidi o inefficaci, la contestazione potrà essere sollevata oltre i ristretti termini per l'impugnazione dell'estratto conto (60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto *ex art.* 119, comma 3°, del t.u. bancario, o 6 mesi per gli errori materiali *ex artt.* 1832 e 1857 cod. civ.) e precisamente entro l'ordinario termine di prescrizione dell'azione di risoluzione o entro il termine quinquennale dell'azione di annullamento o senza termine di prescrizione per l'azione di nullità.

La giurisprudenza (si veda, da ultimo, CASS., 18.9.2008, n. 23807, *infra*, sez. III) ha infatti accolto il principio secondo cui l'intervenuta approvazione dell'estratto conto non impedisce al cliente di eccepire l'invalidità o l'inefficacia dei negozi sui quali si fondano le singole annotazioni contabili e quindi di chiedere la rettifica degli addebiti in conseguenza della dedotta invalidità o inefficacia.

Può poi accadere che anche un versamento in denaro a copertura di precedenti annotazioni a debito non integri gli estremi di un pagamento. Questo accade quando il versamento confluisce su un conto corrente a cui accede una formale apertura di credito bancario, in forza della quale la banca si è obbligata a tenere a disposizione del cliente una data somma di denaro (art. 1842 cod. civ.).

Infatti, l'esistenza di una situazione debitoria entro i limiti del fido e la regolazione in conto corrente del rapporto attribuiscono a ciascun versamento la sola funzione di *ripristinare* la provvista messa a disposizione del cliente attraverso l'apertura di credito. L'esistenza di un obbligo della banca di tenere a disposizione detta provvista e di un contrapposto diritto del cliente all'utilizzo ripetuto del credito concesso impediscono che il passivo maturato generi un credito liquido ed esigibile a favore della banca, la quale non può chiedere il rientro se non dopo aver revocato il fido concesso.

Occorre allora distinguere tra versamenti confluiti in un conto corrente con *saldo passivo* (cioè con saldo negativo, ma entro il limite dell'affidamento) e rimesse operate invece in conto corrente *scoperto* (cioè con saldo negativo oltre il limite dell'affidamento o con saldo negativo su un conto corrente privo di affidamento).

Nel caso di conto scoperto, il superamento del limite di disponibilità riconosciuto al cliente dalla banca fa sorgere in capo a quest'ultima un diritto di credito liquido ed esigibile alla restituzione delle somme corrispondenti allo sconfinamento e comporta che tutti i versamenti diretti a riportare il saldo entro i limiti del fido hanno natura di pagamenti.

Diversamente, le rimesse che confluiscono su un conto semplicemente passivo hanno la funzione di ripristinare quella disponibilità di cui il cliente usufruisce nell'apertura di credito in conto corrente.

In quest'ultimo caso non si ravvisa alcun pagamento e quindi il versamento che va a ridurre l'esposizione del cliente non è idoneo a legittimare un'azione di ripetizione di indebito oggettivo.

L'azione sarà allora possibile solo una volta venuto meno il rapporto (o per iniziativa del cliente o per iniziativa della banca) e solo dopo che il cliente abbia provveduto a pagare il saldo del conto corrente.

Questa impostazione ha da tempo trovato un consolidato riconoscimento nella giurisprudenza in tema di azione revocatoria fallimentare, così come disciplinata prima della riforma introdotta dal d.l. 14.3.2005, n. 35 (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*) convertito con modificazioni nella l. 14.5.2005, n. 80 (*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*), a partire da CASS., 18.10.1982, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1984, II, 168, per arrivare, recentemente, a CASS., 15.7.2010, n. 16608, *ined.*, ed a CASS., 30.5.2008, n. 14552, in *Guida al dir.*, 2008, n. 38, 73.

Oggi le sez. un., nella sentenza annotata, utilizzano il medesimo ragionamento, consolidatosi in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, anche per identificare l'oggetto dell'azione di ripetizione degli interessi illecitamente capitalizzati in forza di una clausola anatocistica nulla inserita in un contratto di conto corrente bancario.

La soluzione elimina le incertezze derivanti da due precedenti orientamenti giurisprudenziali contrapposti: uno propenso a ritenere che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito dovesse in ogni caso decorrere dall'annotazione a debito degli interessi passivi; l'altro, divenuto via via maggioritario, che invece riteneva che il termine di prescrizione di tale azione non potesse che decorrere dalla chiusura del rapporto di conto corrente bancario.

Se si esaminano poi gli orientamenti emersi in dottrina sul punto, essi sono ancor più articolati.

La maggior parte degli interpreti è concorde nell'affermare che il rimedio a disposizione del cliente verso la banca in caso di addebito di interessi anatocistici sia sempre e comunque rappresentato dalla *condictio indebiti*, ma poi non vi è uniformità su quale sia il fatto avente funzione solutoria passibile di ripetizione *ex art.* 2033 cod. civ.

Alcuni aa. infatti attribuiscono funzione solutoria ad ogni singola annotazione in conto (MAFFEIS, *Anatocismo bancario*, 409 ss., *infra*, sez. IV); altri evi-

denziano l'esistenza di un pagamento indebito nel fatto del correntista che, dopo la chiusura del conto corrente, provveda ad azzerare ogni passività verso la banca (COLOMBO, 4, *infra*, sez. IV).

Altra parte della dottrina, partendo dalla considerazione che l'annotazione a debito degli interessi derivante dalla unilaterale iniziativa della banca non abbia alcuna funzione solutoria per la mancanza di un comportamento volontario da parte del cliente, arriva ad individuare il rimedio a favore del correntista non nell'azione *ex art.* 2033 cod. civ., ma in quella *ex art.* 2041 cod. civ. (PISANI, 537 ss.; VECCHIO, 854 ss., entrambi *infra*, sez. IV).

Ovviamente la diversa individuazione di quale sia il fatto avente funzione solutoria influisce anche sul problema della prescrizione del diritto ad esercitare i rimedi conseguenti alla declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche nei rapporti bancari regolati in conto corrente.

Così, se pressoché pacifica è l'adesione alla tesi della prescrizione ordinaria decennale (comune tanto all'azione di ripetizione *ex art.* 2033 cod. civ. quanto a quella di arricchimento senza causa *ex art.* 2041 cod. civ.), divergenze si manifestano nel fissare il *dies a quo* della decorrenza di tale termine: alcuni interpreti (FARINA, 425, *infra*, sez. IV) ritengono che esso debba computarsi a partire dalla chiusura del rapporto; altri dalle singole annotazioni a debito effettuate sul conto corrente e ciò sia nel caso di azione *ex art.* 2033 cod. civ. (MAFFEIS, 409 ss.), sia nel caso di azione *ex art.* 2041 cod. civ. (PISANI, 537 ss.).

Altri ancora (COLOMBO, 4) ritengono che se il correntista abbia provveduto, dopo la chiusura del conto, ad azzerare o ridurre la passività risultante dal saldo negativo, versandosi in ipotesi di pagamento indebito, la prescrizione ordinaria decorra a partire dalla data della *solutio*, per tale intendendosi appunto solo quella operata dopo l'estinzione del rapporto.

Non manca – per concludere questa rapida rassegna – chi, pur nella prospettiva di un'azione *ex art.* 2033 cod. civ., ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, richiamando l'art. 2948, n. 4, cod. civ. (CARBONE, 1458, *infra*, sez. IV).

Esaminati i diversi indirizzi giurisprudenziali e dottrinali affermatosi prima dell'intervento delle sez. un. nella sentenza che si annota, la soluzione adottata dai giudici di legittimità ci pare debba oggi essere condivisa.

A ben vedere, infatti, la soluzione di far decorrere l'ordinario termine decennale di prescrizione dell'azione *ex art.* 2033 cod. civ. (certamente preferibile rispetto a quella *ex art.* 2041 cod. civ.) dalla data di ogni annotazione contabile non sembra tenere nella debita considerazione la sostanziale diversità esistente tra semplici addebiti o versamenti confluiti su

un conto corrente assistito da apertura di credito bancario (che non costituiscono definitivi spostamenti patrimoniali tra le due parti del rapporto bancario) e versamenti confluiti invece su un conto corrente bancario scoperto (aventi invece innegabile funzione solutoria).

D'altro canto la soluzione della decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto bancario non sempre chiariva se occorresse o meno il pagamento del saldo finale e pareva ignorare qualsiasi versamento effettuato in costanza di rapporto (omettendo di considerare che il termine di prescrizione dell'azione *ex art.* 2033 cod. civ. decorre dalla data di ciascun pagamento, anche se inserito nell'ambito di un rapporto di durata o a tempo indeterminato).

Le sez. un. concentrano l'attenzione sul concetto di pagamento effettivo, precisando che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo non è configurabile se riferita ad una semplice annotazione contabile a debito, a cui non faccia seguito un versamento di natura solutoria da parte del correntista a definitiva copertura della stessa.

Come già detto, neppure può parlarsi di pagamento laddove sia ravvisabile un versamento che confluisca su un conto corrente passivo, ma non scoperto.

In questi due casi (annotazione a debito non seguita da versamento a copertura o versamento confluito su un conto corrente non scoperto) non sussiste il presupposto oggettivo dell'azione di ripetizione, la quale non può ancora considerarsi nata e conseguentemente non può essere assoggettata ad alcun termine di prescrizione. Potrà porsi tutt'al più un problema di rideterminazione del saldo passivo, quale conseguenza del ricalcolo degli interessi, dopo aver escluso l'anatocismo.

In effetti, volendo andare a verificare se, nel corso di svolgimento di un rapporto di conto corrente bancario, possa configurarsi l'esistenza di pagamenti destinati a coprire interessi capitalizzati trimestralmente, ci pare possano venire in considerazione i seguenti quattro criteri alternativi:

- 1) ritenere pagati gli interessi capitalizzati al momento della loro annotazione in conto, in coincidenza con la chiusura del trimestre di riferimento; 2) in alternativa, considerare pagati gli interessi anatocistici ove sia verificabile una riduzione del saldo passivo o scoperto del conto, raffrontando il momento di chiusura di ogni trimestre con la chiusura del trimestre subito successivo; 3) ancora, considerare pagati gli interessi anatocistici al momento di ciascuna rimessa bancaria che abbia determinato la riduzione del saldo di un conto corrente scoperto (cioè non affidato o con saldo oltre il limite del fido); 4) da ultimo, considerare pagati gli interessi anatocistici

quando, al momento della chiusura definitiva del conto, sia verificabile una riduzione del massimo scoperto o del massimo passivo raggiunto nel corso del rapporto rispetto al saldo finale.

Il primo criterio non pare adeguato in quanto la chiusura periodica del conto corrente ha solo un significato contabile (servendo a determinare la misura degli interessi maturati che vengono poi capitalizzati), ma non determina l'estinzione del rapporto (che si verifica solo con la sua chiusura definitiva) ed il pagamento del saldo negativo.

Infatti, l'annotazione a debito in coincidenza con le chiusure periodiche comporta un aumento dell'esposizione debitoria del cliente, laddove il pagamento comporta una riduzione o un azzeramento del debito gravante sul cliente.

Anche il secondo criterio pare avere un senso solo dal punto di vista contabile perché la chiusura periodica del conto corrente, anche se evidenzia una riduzione del saldo negativo rispetto alla chiusura precedente, non determina un vero e proprio pagamento, ma solo la cristallizzazione di una serie di operazioni algebriche.

Pure il criterio *sub* 4) non sembra adeguato in quanto la qualificazione come pagamento va verificata per ogni singola rimessa.

Resta quindi il riferimento alla soluzione *sub* 3), potendosi considerare pagamenti (da imputare anzitutto a copertura degli interessi *ex art.* 1194 cod. civ.) gli accrediti confluiti su un conto scoperto e conseguentemente ritenendo ripetibili le rimesse aventi tale natura solutoria.

In sostanza, possiamo così riassumere la posizione delle sez. un. in tema di ripetizione di interessi anatocistici applicati illegittimamente:

- a) se gli interessi sono solo addebitati in conto corrente, la relativa annotazione contabile è sempre rettificabile senza problemi di prescrizione;
- b) se gli addebiti vengono ridotti in conseguenza di versamenti aventi natura ripristinatoria dell'affidamento concesso dalla banca con una regolare apertura di credito, la prescrizione decorre solo dal momento in cui il cliente, dopo la chiusura definitiva del rapporto di conto corrente bancario o la revoca dell'affidamento, copre il saldo negativo con uno o più versamenti;
- c) se gli addebiti vengono ridotti in conseguenza di versamenti aventi natura solutoria perché confluiti su un conto non assistito da apertura di credito o con un saldo che eccede i limiti dell'affidamento concesso, la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal momento di ciascun versamento.

Resta da chiedersi come considerare il caso in cui il cliente, nell'ipotesi *sub* b), non copra il saldo negativo esistente dopo la chiusura del conto corrente, ma egualmente intenda chiedere la restituzione di

quei versamenti (o di quella parte di versamenti) che, in costanza di rapporto, risultano imputabili a copertura di interessi anatocistici precedentemente addebitati.

Ci pare che, in questo caso, l'azione *ex art.* 2033 cod. civ. sia esperibile a decorrere dalla chiusura del conto corrente in quanto, prima di quel momento, il cliente può esperire un'azione di rettifica del saldo negativo, ma non l'azione di ripetizione di somme che, come già detto, non costituiscono ancora pagamenti in quanto non restano definitivamente acquisiti al patrimonio della banca.

Solo dopo la chiusura del rapporto quei versamenti restano definitivamente acquisiti al patrimonio della banca e pertanto, entro i limiti in cui siano andati a coprire interessi anatocistici, potranno essere chiesti in restituzione.

Resta inteso che la prescrizione dell'azione di ripetizione in questo caso decorrerà dalla chiusura del rapporto.

Mentre stavano per andare in stampa le presenti note è stata approvata e pubblicata (nel *Suppl. ord.* n. 53/L alla G.U. n. 47 del 26.2.2011) la l. 26.2.2011, n. 10 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*) di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. «*decreto milleproroghe*»), la quale ha introdotto una disposizione chiaramente finalizzata a limitare gli effetti dell'interpretazione delle sez. un. che si è sopra commentata.

Infatti, il comma 61° dell'art. 2 del d.l. n. 225/2010, aggiunto dalla citata l. n. 10/2011 (entrata in vigore il 27.2.2011), ha previsto che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa «ai diritti nascenti dall'annotazione in conto» inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 cod. civ.: come tale ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile anche ai giudizi in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

La norma fa salvi i pagamenti già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, precisando che non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati prima di quel momento (anche se il pagamento fosse quindi avvenuto in riferimento ad un diritto che risulti prescritto in forza della citata interpretazione autentica dell'art. 2935 cod. civ.).

Più di una perplessità destano però l'effettiva portata della nuova disposizione e la sua effettiva idoneità – al di là delle intenzioni del legislatore – ad

impedire le conseguenze derivanti dalla sentenza delle sez. un. che si annota.

Come ben chiarito dai giudici di legittimità, infatti, il diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici illegittimi sorge non già dalla loro annotazione in conto, bensì dall'effettivo pagamento degli importi addebitati a tale titolo e trae causa dall'oggettiva non debenza di questo pagamento in conseguenza della nullità della clausola anatocistica.

Pertanto la disposizione in esame, interpretata secondo il senso fatto palese dal suo significato letterale ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulle legge in generale, pare riferire la decorrenza del termine di prescrizione a far data dall'annotazione alle sole azioni di accertamento e di rettifica delle registrazioni contabili e non pare potersi invece estendere alle azioni di ripetizione *ex* art. 2033 cod. civ. esercitabili nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, azioni che non possono dirsi riferite a «diritti nascenti dall'annotazione in conto».

Resterebbe quindi assoggettato a prescrizione decennale, decorrente dalla data di ciascuna annotazione contabile, il diritto del correntista alla rettifica degli addebiti di interessi anatocistici derivanti da una clausola di capitalizzazione nulla, mentre l'orientamento delle sez. un. dovrebbe mantenersi attuale laddove il cliente intenda esercitare un'azione di ripetizione di indebitato di pagamenti fatti a copertura di dette annotazioni contabili.

2. LA DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DA SOSTITUIRE ALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE. Com'è ormai noto, a partire dal 1999 (a cominciare da Cass., 16.3.1999, n. 2374, *infra*, sez. III), la giurisprudenza di legittimità ed in prevalenza anche di merito si è andata assestando sul principio della illegittimità della prassi di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi bancari previsti nei contratti bancari perfezionati prima del 22.4.2000.

Non è oggetto della presente nota ripercorrere gli orientamenti che hanno condotto all'affermazione del principio della nullità delle clausole anatocistiche un tempo inserite nei contratti bancari, già ormai ampiamente trattato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (si vedano i richiami *infra*, sez. III e IV).

Ci limitiamo solo a ricordare che la nullità della clausola (uniforme) prevedente la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi (cioè a debito del cliente) viene fatta derivare dalla violazione di una norma imperativa, rappresentata dall'art. 1283 cod. civ., che vieta la capitalizzazione degli interessi dovuti su un debito pecuniario ove essa sia prevista mediante una *convenzione precedente* la maturazione degli interessi stessi.

Tale orientamento è stato autorevolmente confermato dalle sez. un. (CASS., 4.11.2004, n. 21095, *infra*, sez. III).

A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si è appena detto, è intervenuto il d. legis. 4.8.1999, n. 342 (*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*), recante modifiche al t.u. bancario ed in particolare all'art. 120, il quale ha previsto la generale ammissibilità dell'anatocismo bancario applicato ai contratti bancari stipulati *dopo* la pubblicazione di detto decreto legislativo, purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione di interessi sugli interessi da indicare con apposita delibera del CICR e purché al cliente venga assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditorie.

Con delibera del CICR del 9.2.2000 (in G.U. del 22.2.2000, n. 43) sono poi state previste le modalità di attuazione delle modifiche apportate all'art. 120 t.u. bancario.

Restava però il problema degli effetti già prodotti in esecuzione di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della citata delibera CICR del 9.2.2000 (fissata al 22.4.2000).

Questo problema era stato risolto dal legislatore delegato il quale, con l'art. 25, comma 3°, del d. legis. n. 342/1999, aveva introdotto una sorta di sanatoria per le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR. La disposizione è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sent. n. 425 del 17.10.2000 (*infra*, sez. III) per eccesso di delega e quindi per violazione dell'art. 76 Cost.

Ne consegue l'ormai definitiva conferma della illegittimità dell'anatocismo applicato prima del 22.4.2000, il che ha fatto ovviamente sorgere una serie di problemi connessi alla possibilità di richiedere la restituzione dei maggiori interessi pagati dai clienti ed alla quantificazione degli interessi ripetibili.

Un primo problema è quello, già esaminato sotto diverso profilo, del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di questi maggiori interessi illegittimamente applicati dalle banche, problema che si è andato via via accentuando col passare del tempo rispetto alla data del 22.4.2000.

Infatti, una volta decretata la legittimità dell'anatocismo bancario a decorrere dal 22.4.2000 e decorso 10 anni da tale data, il problema avrebbe perso di interesse perché sarebbero risultate prescritte tutte le azioni di ripetizione riferite ad addebiti precedenti a quella data, almeno accedendo all'opinione che fa decorrere il termine di prescrizione dell'azione *ex* art. 2033 cod. civ. dalla data di ciascuna annotazione contabile.

L'intervento delle sez. un. riapre invece la questione, quantomeno con riferimento agli interessi anatocistici semplicemente contabilizzati e non effettivamente pagati dal cliente nell'ambito di un conto corrente bancario affidato e con saldo sempre rimasto nei limiti dell'affidamento concesso dalla banca.

In questi casi l'addebito di interessi anatocistici risalenti al periodo antecedente il 22.4.2000 resta infatti contestabile entro il termine di prescrizione di 10 anni decorrenti dal pagamento del saldo del conto corrente bancario, una volta chiuso.

Tale soluzione rimane invece definitivamente preclusa, per intervenuto decorso del termine di prescrizione, per tutti quei versamenti destinati a coprire addebiti derivanti dalla contabilizzazione di interessi anatocistici maturati prima del 22.4.2000, laddove tali versamenti siano confluiti su un conto corrente scoperto.

Sul piano pratico, si pone poi l'ulteriore problema di come sostituire la clausola anatocistica nulla e quindi di come (cioè con quale periodicità) conteggiare gli interessi convenzionali.

Sul punto si scontrano due diversi orientamenti:

a) uno, finora seguito da una parte della giurisprudenza di merito (*infra*, sez. III) e della dottrina (FARINA, 417, e DOLMETTA, 131 ss., *infra*, sez. IV), secondo il quale l'importo degli interessi deve essere rideterminato attraverso la capitalizzazione annuale anziché trimestrale;

b) l'altro, adottato da un'altra parte della giurisprudenza (*infra*, sez. III) e della dottrina (RCCIO, 965 ss.; FERRO LUZZI, 20, entrambi *infra*, sez. IV) e fatto proprio anche dalle sez. un. nella sentenza annotata, secondo cui non è conteggiabile nessuna forma di anatocismo alternativa.

Per completezza, va detto che si era affacciato anche un terzo orientamento giurisprudenziale (TRIB. MONZA, 23.8.2002; TRIB. MONZA, 28.12.2007, entrambe *infra*, sez. III) e dottrinale (MAFFEIS, 406 ss.; DE NOVA, 446, *infra*, sez. IV), secondo cui la periodicità applicabile, in alternativa alla capitalizzazione trimestrale, sarebbe quella semestrale, ricavabile dalla stessa previsione dell'art. 1283 cod. civ.

Questa opinione però non ha trovato seguito.

A ben vedere la soluzione preferibile pare quella della impossibilità di applicare una qualsiasi capitalizzazione alternativa a quella derivante da una clausola anatocistica nulla.

Infatti, la nullità della clausola che prescrive una data periodicità di capitalizzazione non legittima l'imposizione da parte del giudice di una diversa tecnica di anatocismo, non prevista né dalle parti né dalla legge.

Ciò neppure nell'ipotesi in cui la nullità della clausola derivi dalla violazione della regola della pa-

ri periodicità, che non legittima l'applicazione di una capitalizzazione periodica con la stessa ricorrenza degli interessi attivi per il cliente.

Infatti la regola della pari periodicità costituisce una norma imperativa la cui violazione dà luogo alla nullità totale della clausola di capitalizzazione, non potendosi applicare ad essa il meccanismo di cui agli artt. 1339 e 1419, comma 2°, cod. civ. per due ordini di ragioni:

- anzitutto perché, se è nulla la clausola prevedente la capitalizzazione degli interessi passivi, è nulla anche quella relativa agli interessi attivi (si noti che né l'art. 120, comma 2°, t.u. bancario né la delibera CICR 9.2.2000 distinguono tra capitalizzazione attiva e passiva), onde quest'ultima clausola non può fungere da norma sostitutiva, potendo essere dichiarata nulla anche d'ufficio per violazione dell'art. 1283 cod. civ. (così anche TRIB. MONDOVI, 22.3.2010, *infra*, sez. III);
- poi perché la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi creditorî secondo una data periodicità non può considerarsi una norma imperativa idonea a sostituirsi alla clausola difforme di capitalizzazione degli interessi passivi, in quanto essa costituisce norma di origine pattizia e non legale.

La sentenza annotata aggiunge una considerazione sulla normativa convenzionale ed in particolare sull'art. 7 delle Norme Uniformi Bancarie che appunto prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi. Tale regola contrattuale, in realtà, prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi solo al comma 2° e pertanto, una volta dichiarata nulla, non è possibile sostituirla con una clausola che disciplina invece il diverso aspetto della capitalizzazione degli interessi attivi per il cliente (il comma 1° dell'art. 7 delle n.u.b.).

Quest'ultima disposizione non aveva infatti mai inteso disciplinare la capitalizzazione degli interessi passivi e pertanto manca quella *eadem ratio* che giustificerebbe l'interpretazione estensiva della disposizione contrattuale non colpita da nullità ai sensi dell'art. 1363 cod. civ.

La decisione delle sez. un. è dunque da condividere anche su questo punto e non a caso era stata anticipata da una più recente giurisprudenza di merito che aveva aderito, con sempre maggiore frequenza, all'orientamento teso a negare ogni forma di capitalizzazione alternativa all'anatocismo trimestrale.

III. I precedenti

1. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO OGGETTIVO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO. Sulla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data di ciascuna annotazione contabile: APP. BRESCIA, 16.1.2008, in *www.ilca-*

so.it; TRIB. TERAMO, 18.1.2010, n. 84, in *Giur. locale* (Teramo), 2010.

Sembra optare per la soluzione secondo cui la semplice annotazione in conto degli interessi anatocistici costituisce di per sé pagamento ripetibile anche Cass., 24.3.1993, n. 3492, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1593 ss., ancorché la sentenza si riferisca a somme indebitamente accreditate ad un cliente e quindi non ad interessi passivi capitalizzati.

Affermano esplicitamente che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito decorre in ogni caso dalla chiusura del conto corrente: Cass., 10.5.2007, n. 10692, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, 707 ss.; Cass., 9.4.1984, n. 2262, in *Mass. Giust. civ.*, 1984; TRIB. BENEVENTO, 10.2.2010, in *www.ilcaso.it*; TRIB. AREZZO, 1°2.2010, in *Redazione Giuffrè*, 2010 ed in *Juris Data*, 2010, in versione integrale; TRIB. MONDOVI, 17.2.2009, in *Redazione Giuffrè*, 2009 ed in *Juris Data*, 2010, in versione integrale; TRIB. LARINO, 20.10.2009, in *Redazione Giuffrè*, 2010 ed in *Juris Data*, 2010, in versione integrale; TRIB. CASSINO, 29.10.2004, in *Guida al dir.*, 2004, n. 49, 70 s.; TRIB. LECCE, ord. 10.3.2006, in *www.ilcaso.it*; APP. LECCE, 22.10.2001, in *Foro it.*, 2002, I, 555.

Analogamente, sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto del creditore di escutere garanzie prestate per un rapporto di conto corrente bancario solo dalla chiusura del rapporto garantito: Cass., 23.3.2004, n. 5720, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, ed in *Juris Data*, 2010, nel testo integrale; Cass., 14.4.1998, n. 3783, in *Foro it.*, 1998, I, 2139; Cass., 19.6.1997, n. 5481, in *Mass. Giust. civ.*, 1997 ed in *Juris Data*, 2010, nel testo integrale; Cass., 18.4.1996, n. 3662, in *Mass. Giust. civ.*, 1996 ed in *Juris Data*, 2010, nel testo integrale, con riferimento alla fideiussione; Cass., 11.5.1999, n. 4659, in *Mass. Giust. civ.*, 1999 ed in *Juris Data*, 2010, nel testo integrale, con riferimento al pegno.

Precisano che la mancata contestazione degli estratti conto non esclude che possa eccepirsi la nullità o l'inefficacia delle operazioni che hanno condotto ad un determinato saldo passivo: Cass., 18.9.2008, n. 23807, in *Guida al dir.*, 2008, n. 44, 60; Cass., 24.5.2006, n. 12372, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1185; Cass., 13.4.2005, n. 7662, in *Mass. Giust. civ.*, 2005 ed in *Juris Data*, 2010, nel testo integrale.

Sulla nullità della clausola che prevede l'anatocismo bancario trimestrale nei contratti conclusi prima del 22.4.2000, si vedano, fra le tante: Cass., 16.3.1999, n. 2734, e Cass., 30.3.1999, n. 3096, in *Foro it.*, 1999, I, 1153 ed in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, II, 389 ss.; Cass., sez. un., 4.11.2004, n. 21095, in *Giur. it.*, 2005, 66 ss.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3°, del d. legis. n. 342/1999, v.

CORTE. COST., 17.10.2000, n. 425, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, 1 ss.

2. LA DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DA SOSTITUIRE ALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE. Ritengono che, per i contratti antecedenti la nuova disciplina in tema di anatocismo, una volta dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non dovrebbe essere applicata nessuna capitalizzazione: TRIB. MONDOVI, 22.3.2010, in questa *Rivista*, 2010, I, 960 ss.; TRIB. MONDOVI, 17.2.2009, in *www.ilcaso.it*; TRIB. NAPOLI, 8.1.2009, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, II, 628; TRIB. NOLA, 11.9.2008, in *Giur. merito*, 2008, 3170; TRIB. PATTI, 23.6.2003, TRIB. PATTI, 27.11.2003, e TRIB. MILANO, 23.4.2004, tutte in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, II, 594 ss.; TRIB. SANTA MARIA CAPUA VETERE, sez. Carinola, 7.1.2005, in *www.dirittobancario.it*; TRIB. PESCARA, 7.4.2005, in *www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/TPS-GF04-04-05.htm*; TRIB. PESCARA, 18.11.2005, in *Giur. merito*, 2006, 1874; TRIB. S. ANGELO LOMBARDI, 24.10.2005, *ibidem*, 1869.

Per l'orientamento che invece sostiene la capitalizzazione annuale in sostituzione di quella trimestrale: TRIB. BENEVENTO, 10.2.2010, cit., secondo cui l'applicazione del principio assicurerebbe l'identica periodicità del conteggio degli interessi creditori secondo il principio affermato dall'art. 25 d. legis. n. 342/1999; TRIB. TRANI, 26.3.2008, in *www.giurisprudenzabarese.it*, 2008; TRIB. BOLOGNA, 9.9.2004, in *Guida al dir.*, 2004, n. 48, 68; TRIB. TERNI, 16.1.2001, in *Foro it.*, 2001, I, 1772 ss.; TRIB. TRANI, 9.12.2004, in *www.filodiritto.com*; APP. ROMA, 16.1.2001, in *Giur. rom.*, 2002, 7; TRIB. MILANO, 4.7.2002, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, II, 452; TRIB. GENOVA, 5.3.2002, TRIB. MILANO, 7.6.2001, e TRIB. MILANO, 8.2.2001, in *La nuova giur. di merito*; TRIB. GENOVA, 9.11.2001, in *Nuova giur. ligure*, 2002, 455; APP. GENOVA, 19.3.2004, ined.; pare questo il criterio seguito anche da TRIB. BOLOGNA, 6.10.2004, in *Guida al dir.*, 2005, n. 14, 88, che si riferisce all'applicazione dell'anatocismo dopo la riforma.

Sostengono isolatamente la tesi della capitalizzazione semestrale in sostituzione di quella trimestrale: TRIB. MONZA, 23.8.2002, in *Giur. merito*, 2003, 244; TRIB. MONZA, 28.12.2007, *ivi*, 2008, 2555.

IV. La dottrina

1. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO OGGETTIVO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO. Fa decorrere da ciascun singolo addebito il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli interessi capitalizzati trimestralmente in forza di

una clausola anatocistica nulla MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in *Contratti*, 2001, 406 ss.; ID., *Banche, clienti e prescrizione*, in *www.ilcaso.it*, ed in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 141 ss.

Pare aderire alla medesima soluzione anche FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario*, Giappichelli, 2004, 240 ss., il quale chiarisce che, nella chiusura periodica del conto, si ha «pagamento» delle somme a debito che trovano titolo nel conto corrente, essendo esse rese liquide ed esigibili in virtù dell'annotazione.

In senso contrario si veda invece TRAPUZZANO, *Anatocismo bancario*, in *Giur. merito*, 2010, 561 ss., secondo cui l'azione di ripetizione di indebitto può essere esercitata solo sulle somme effettivamente versate a ripianamento dei saldi passivi del conto, nel corso del rapporto o al suo termine e pertanto il relativo termine di prescrizione decorre dal momento dei singoli pagamenti che hanno sanato la situazione debitoria specifica.

Fissa invece il *dies a quo* della decorrenza del termine di prescrizione decennale dell'azione ex art. 2033 cod. civ. dalla chiusura del rapporto FARINA, *Gli interessi «uso piazza», l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di VETTORI, Cedam, 2002, 425.

Più propenso ad individuare l'indebito oggettivo nel fatto del correntista che, dopo la chiusura del conto corrente, provveda ad azzerare ogni passività verso la banca è COLOMBO, voce «Anatocismo», in *Enc. giur. Treccani, Agg.*, II, Ed. Enc. it., 2005, 4, il quale quindi individua nel saldo della passività del conto il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione ex art. 2033 cod. civ.

Individuano nell'azione ex art. 2041 cod. civ. il rimedio offerto al cliente per recuperare gli interessi anatocistici illegittimamente addebitati, identificando il *dies a quo* del relativo termine di prescrizione ordinario decennale dalla data di ciascuna annotazione a debito: PISANI, *Anatocismo bancario ed ingiustificato arricchimento*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, 537 ss.; VECCHIO, *Lo stato dell'arte in alcuni profili dei rapporti banche/cliente: l'anatocismo, l'ingiustificato arricchimento e la commissione di massimo scoperto*, in *Vita not.*, 2004, 854 ss.

Ritiene applicabile all'azione di ripetizione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod.

civ., CARBONE, *L'anatocismo bancario dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2000, 1458.

Sul tema della prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi anatocistici illegittimamente addebitati ci sia permesso il rinvio anche a BONTEMPI, *Anatocismo bancario e conseguenze pratiche del recente intervento delle Sez. un.*, in *Opinioni e confronti, Riv. trim. econ. e dir.*, 2005, n. 1, 19 ss.

2. LA DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERESSI DA SOSTITUIRE ALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE. Esclude che possa sostituirsi la capitalizzazione trimestrale derivante da una clausola nulla con un diverso periodo di capitalizzazione: RICCIO, *La capitalizzazione degli interessi passivi è dunque definitivamente nulla*, in *Contr. e impr.*, 2004, 965 ss.; FERRO LUZZI, *Una nuova fattispecie giurisprudenziale: «l'anatocismo bancario»; postulati e conseguenze*, in *Giur. comm.*, 2001, 5; FLAMMIA, *La nullità della pattuizione dell'anatocismo*, in *Giur. merito*, 2006, 9, 1880 ss.; PORCELLI, voce «Interessi anatocistici», nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Agg.*, II, Utet, 2007, 735; ACCETTELLA, *La «depurazione» del saldo del conto corrente dagli interessi anatocistici (tra assenza di estratti conto ed irrilevanza dei c.d. «conti d'ordine»)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, II, 632 ss., ove, alle ntt. 9, 10, 11, 12, ampi richiami giurisprudenziali e dottrinali sui diversi orientamenti in argomento.

Sostengono la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, corrispondendo questa ad un uso normativo: DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della «certezza del diritto»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 129; FARINA, 417; TRAPUZZANO, 561 ss.

Per la tesi secondo cui la periodicità applicabile, in alternativa alla capitalizzazione trimestrale, sarebbe quella semestrale si vedano: MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi*, cit., 406 ss.; DE NOVA, *Capitalizzazione trimestrale: verso un «revirement» della Cassazione?*, in *Contratti*, 1999, 446.

In generale si veda BOLANO, *La cadenza temporale della capitalizzazione degli interessi e i giudici di merito: due sentenze a confronto*, in questa *Rivista*, 2006, I, 28.

PAOLO BONTEMPI